

Allegato "A" al mio atto n.29993

===== STATUTO =====

**Art. 1)** Per iniziativa del Presidente e rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato "OASI FRANCESCANI", e' costituita, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 460/97, artt. 10 e segg., una fondazione denominata: =====

===== "FONDAZIONE CASA SAN FRANCESCO D'ASSISI" ONLUS =====

La fondazione si obbliga, ex art. 10, comma 1 lett.i, del D.Lgs. 460/1997, ad utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilita' sociale", oppure l'acronimo "ONLUS". =====

**Art.2)** La fondazione pone la sua sede, in via principale, in Cosenza, Via Riforma, nr. 4. In via secondaria la Fondazione ha sede in Cosenza, Via Romualdo Montagna, presso l'"OASI FRANCESCANI". Con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite altre sedi secondarie sia in Italia che all'estero. =====

**Art. 3)** La Fondazione non ha scopo di lucro, e' apartitica, persegue esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale ed ha per scopo assicurare assistenza ed accoglienza a persone in stato di bisogno e di favorire una promozione umana globale della persona nel solco della tradizione cristiana, in particolar modo francescana, della dottrina della Chiesa e del suo Magistero, attraverso i compiti e nelle opere che la

		fondazione intende svolgere, in Italia e all'estero. A tal
		fine si propone di svolgere la propria attivita' nei seguenti
		settori: =====
		a) - assistenza sociale e socio - sanitaria, conformemente a
		quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett.a, nr. 1 del
		d.lgs. 460/1997, attraverso attivita' dirette a: - promuovere
		e organizzare strutture per l'accoglienza, l'ospitalita', la
		cura e l'assistenza onde perseguire lo scopo gia' citato; -
		costituire direttamente cooperative di lavoro, per la realiz-
		zazione degli scopi che, nell'ambito del presente statuto,
		potranno essere ritenuti meritevoli di tutela; - promuovere e
		sostenere qualsiasi iniziativa confacente con i propri fini
		istituzionali, anche attraverso erogazioni liberali nei con-
		fronti di altri enti e realta' di persone; =====
		b) - la beneficenza di cui al comma 1, lett.a, nr. 3, del-
		l'art. 10 del d.lgs. 460/97 rivolgendo la propria attivita'
		nei confronti delle persone che, a giudizio del Consiglio di
		Amministrazione della fondazione, versino in stato di bisogno
		in quanto incapaci di provvedere al proprio sostentamento e/o
		a quello della propria famiglia e nei limiti del patrimonio
		della fondazione; =====
		- promozione della cultura e dell'arte nonchè l'istruzione e
		la formazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 10,
		comma 1, lett.a, rispettivamente, nr. 9, 4 e 5 del d.lgs.
		460/1997, attraverso interventi finalizzati a: =====



	- promuovere e organizzare incontri, dibattiti, seminari,	
	convegni, studi e corsi; costituire direttamente cooperative	
	di lavoro, per la realizzazione degli scopi che, nell'ambito	
	del presente statuto, potranno essere ritenuti meritevoli di	
	tutela; =====	
	- svolgere ogni attivita' editoriale (con esclusione della	
	pubblicazione e stampa dei quotidiani) diretta o indiretta	
	relativa ai propri scopi ed effettuare e promuovere mostre,	
	manifestazioni, attivita' artistiche e artigianali anche pro-	
	ductive; =====	
	- coordinare, promuovere e sviluppare l'attivita' di enti,	
	cooperative e istituzioni che condividono lo scopo sociale	
	fornendo loro ogni tipo di assistenza tecnica, culturale ed	
	economica e partecipare ad ogni ente che abbia scopi analoghi	
	al proprio o anche solo ritenuti complementari; =====	
	- collaborare con enti pubblici e privati, italiani e esteri,	
	con lo Stato, le regioni, i comuni, le banche, ricevendo con-	
	tributi di qualsiasi tipo da questi enti. La fondazione ope-	
	rera' inoltre nei settori dello sport dilettantistico, della	
	tutela dei diritti civili, nonchè della tutela e valorizza-	
	zione della natura e dell'ambiente, conformemente all'art.	
	10, lett.a, comma 1 dell'art. 10 del d.lgs. 460/97 rispetti-	
	vamente nrr. 6, 8 e 10. La Fondazione non puo' svolgere atti-	
	vita' diverse da quelle summenzionate ad eccezione di quelle	
	direttamente connesse all'attivita' istituzionale, e comunque	

	non in via prevalente, e di quelle accessorie per natura a	
	quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei	
	limiti consentiti dal d.lgs. 460/97 e successive modifiche ed	
	integrazioni. Essa puo' compiere tutte le operazioni mobilia-	
	ri ed immobiliari ritenute dal Consiglio di Amministrazione	
	necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto socia-	
	le. La Fondazione per l'esercizio delle sue attivita' puo'	
	acquistare e prendere in affitto beni mobili ed immobili;	
	stabilire ed attuare, a tal fine, accordi e rapporti di col-	
	laborazione con Enti e Istituzioni, aventi scopi affini, in	
	Italia e all'estero. La Fondazione potra' convenzionarsi con	
	gli enti locali, le regioni, lo Stato, i Comuni, le Province	
	e qualsiasi altra istituzione e organismo nazionale ed inter-	
	nazionale nonche' aderire ad altre organizzazioni di qualun-	
	que nazionalita' che perseguono scopi analoghi. Per il conse-	
	guimento dei propri scopi, la Fondazione in concomitanza di	
	celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione po-	
	tra' altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche	
	di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di	
	servizi ai sovventori. =====	
	In ottemperanza al d.lgs. 460/1997 nonche' alle norme, leggi	
	e regolamenti vigenti in materia. =====	
	Art. 4) Sono organi della Fondazione: =====	
	- il Consiglio di Amministrazione =====	
	- il Presidente della Fondazione =====	

- il Collegio dei Revisori. =====

Art. 5) La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri tra cui un Presidente, un Vice - Presidente ed un Tesoriere che durano in carica cinque anni e comunque fino alla loro sostituzione e sono rieleggibili. =====

Il primo consiglio è nominato dal fondatore nell'atto costitutivo. Successivamente i componenti del consiglio verranno nominati nel seguente modo: =====

a) un membro, ossia il Presidente che è anche rappresentante legale della Fondazione, dalla persona del Ministro Provinciale dei frati minori cappuccini di Calabria o un membro da lui indicato; =====

b) 3 membri nominati dal ministro provinciale dei frati minori cappuccini di Calabria tra i frati solennemente professi della provincia di Calabria dei frati minori cappuccini; =====

c) 3 membri cooptati dalla maggioranza dei consiglieri nominati come sopra. In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri il consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Vicepresidente ed un Tesoriere.

Art. 6) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministra-

zione. Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attivi-  
 ta' della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle  
 rendite del patrimonio in osservanza del disposto di cui alla  
 lett. e) comma 1, del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, con  
 l'osservanza dei criteri e delle modalita' esposte qui di se-  
 guito: 1) le riserve e le rendite del patrimonio della Fonda-  
 zione devono essere dal Consiglio di Amministrazione impiega-  
 te esclusivamente per la realizzazione degli scopi di cui al-  
 l'art. 3 del presente statuto; 2) le rendite e le risorse sa-  
 ranno destinate in via preferenziale al settore dell'assi-  
 stenza sociale e socio - sanitaria secondo quelle modalita'  
 che appariranno al Consiglio di volta in volta piu' adatte al  
 perseguimento della solidarieta' sociale e fermo restando che  
 l'attivita' della Fondazione dovra' essere caratterizzata  
 dalla eterodestinazione. Spetta al Consiglio di Amministra-  
 zione tra l'altro: =====  
 a) approvare le direttive generali che disciplinano le atti-  
 vita', i criteri e le priorita' delle iniziative della Fonda-  
 zione; =====  
 b) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo  
 annuale; =====  
 c) nominare il Collegio dei Revisori; =====  
 d) vigilare e controllare l'esecuzione delle deliberazioni e dei  
 programmi della Fondazione, nonche' la conformita' dell'im-  
 piego dei contributi; =====



e) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, le quali si considereranno approvate con il voto favorevole di almeno sei dei suoi membri e sottoporre le modifiche stesse alle autorità competenti per l'approvazione nei modi ed ai sensi di legge; =====

f) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall'art. 10; =====

g) assumere e licenziare il personale dipendente e determinare il trattamento giuridico ed economico in conformita' alle norme di diritto privato e nei limiti del citato D.Lgs. 460/97; =====

h) deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari. =====

Il Consiglio di Amministrazione ha la facolta' di nominare Consigli Scientifici, Comitati Direttivi, ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attivita' della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi tenuto conto del disposto di cui alla lett. e), comma e), dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Il Consiglio, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potra' inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o piu' Consiglieri Delegati, determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del Collegio Sindacale delle Societa' per Azioni. Il Consiglio di Ammini-

strazione è convocato: =====

a) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte l'anno,  
in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e con-  
suntivo; =====

b) su richiesta motivata di almeno cinque membri del medesi-  
mo. La convocazione è fatta, almeno otto giorni prima della  
riunione, a mezzo lettera. In caso di urgenza la convocazione  
potra' essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato,  
almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la  
presenza di almeno quattro membri compreso il Presidente o,  
in sua assenza, il Vicepresidente. Per la validita' delle de-  
liberazioni è necessario il voto favorevole segreto o palese,  
della maggioranza dei presenti. In caso di parita' dei voti  
prevale il voto del Presidente. Delle riunioni sara' redatto  
verbale sottoscritto dal presidente. =====

Art. 7) Il Presidente, ed il Vicepresidente in sua assenza o  
impedimento, rappresentano l'ente di fronte a terzi o in giu-  
dizio e danno esecuzione alle delibere del consiglio. Il Te-  
soriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne  
tiene idonea contabilita', effettua le relative verifiche. ===

Art. 8) I Revisori dei Conti sono eletti, nel numero di tre  
dal Consiglio di Amministrazione. Essi dureranno in carica  
cinque anni e saranno rieleggibili. Ai Revisori dei Conti è  
affidata la vigilanza sulla gestione della Fondazione. A tal



fine essi devono redigere una relazione relativa al bilancio  
consuntivo di ogni anno. =====

Art. 9) Il patrimonio della Fondazione è costituito: =====

- dalla dotazione iniziale costituita di Euro 7.746,85 (euro  
settemilasettecentoquarantasei e ottantacinque centesimi)

(Lire 15.000.000), quale risulta dall'atto costitutivo; dai

beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione non-  
che' da ogni altro diritto, contributo, erogazione ed entrate  
derivante da donazioni, lasciti o successioni; =====

-da ogni altro incremento derivante dalle attivita' economi-  
ca, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indi-  
rettamente, dalla Fondazione. =====

Art. 10) La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o  
gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita'  
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse con-  
formemente alla lett. d), comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 4  
dicembre 1997 n. 460. =====

Art. 11) Alla fondazione è vietato distribuire, ai sensi del-  
l'art. 10, comma 1, lett. d, anche in modo indiretto, utili e  
avanzi di gestione comunque denominati, nonche' fondi, riser-  
ve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno  
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per  
legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non  
lucrative di utilita' sociale (Onlus) che per legge, statuto  
o regolamento facciano parte della medesima e unitaria strut-

		tura. =====	
		Art. 12) L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e	
		si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno di	
		ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il	
		bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Il Consi-	
		glio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno	
		il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Inoltre,	
		ai sensi dell'art. 8 del succitato decreto legislativo	
		460/1997, indipendentemente dalla redazione del rendiconto	
		annuale economico e finanziario, * gli enti non commerciali	
		nonche' le ONLUS, che effettuano raccolte pubbliche di fondi	
		devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'eser-	
		cizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato	
		ai sensi dell'art. 22, dal quale devono risultare anche a	
		mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e traspa-	
		rente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle cele-	
		brazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate	
		nell'art. 108, comma 2 bis, lett. a), Testo Unico delle impo-	
		ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della	
		Repubblica 22 dicembre 1976, nr. 917. =====	
		Art. 13) La Fondazione è costituita senza limitazioni di du-	
		rata nel tempo. La Fondazione si estingue, con delibera del	
		Consiglio di Amministrazione, secondo le modalita' di cui al-	
		l'ad. 27 c.c., nei seguenti casi: =====	
		a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto a-	

gli scopi; =====

b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.. Le delibere di estinzione saranno valide con il voto favorevole di almeno sei dei membri del Consiglio di Amministrazione. Nel caso della sua estinzione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o piu' liquidatori che verranno scelti fra i suoi membri, fermo restando che in caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, l'Assemblea, in conformità all'art. 10, comma 1, lett. f, del d.lgs. 460/1997, delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge. =====

Art. 14) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fara' riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460. =====

Firmato: Urso Salvatore Giovambattista - Faustini Giacomo -  
Loria Giovanni - Gareri Amedeo - Tiano Rosario - Via Oreste -  
Carlo Viggiani Notaio =====